

**ALLEGATO 4: PROTOCOLLO D'INTESA PER LA  
DISCIPLINA DELLE NUOVE MODALITÀ DI GESTIONE  
DEI FLUSSI RELATIVI AL CONTO CORRENTE DI  
TESORERIA N. 29814 INTESTATO ALLA CASSA  
DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.**

**PROTOCOLLO D'INTESA PER LA DISCIPLINA DELLE NUOVE MODALITÀ DI  
GESTIONE DEI FLUSSI RELATIVI AL CONTO CORRENTE DI TESORERIA n. 29814  
INTESTATO ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.**

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, che all'articolo 46, come sostituito dall'articolo 22 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, detta norme di programmazione finanziaria per migliorare la prevedibilità dei flussi finanziari che riguardano la tesoreria statale ai fini dell'efficiente gestione del debito pubblico e del rispetto delle condizioni di tenuta del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di Tesoreria, di cui all'articolo 47 della stessa legge 196/2009;

VISTO il comma 6 del citato articolo 46 della legge 196/2009, che prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a stipulare protocolli d'intesa con i soggetti diversi dalle Amministrazioni pubbliche che detengono conti presso la Tesoreria dello Stato;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003, relativo alla trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni, che all'articolo 6 prevede l'accensione, da parte della Cassa depositi e prestiti S.p.A. di un conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato denominato "CDP S.p.A. – gestione separata";

CONSIDERATA la necessità di stabilire delle regole per la gestione dei flussi finanziari del citato conto "CDP S.p.A. – gestione separata" e per la comunicazione delle relative movimentazioni, al fine di dare attuazione a quanto previsto del predetto articolo 46 della legge 196/2009,

**tra il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (di seguito "Ragioneria") e la Cassa depositi e prestiti S.p.A (di seguito "Cassa") si conviene e si stipula quanto segue**

**Articolo 1  
Oggetto**

1. Il presente Protocollo d'intesa disciplina gli aspetti operativi relativi alle nuove modalità di gestione e di comunicazione dei flussi finanziari che interessano il conto corrente di Tesoreria n. 29814 (di seguito "conto corrente") denominato "CDP S.p.A. – gestione separata".
2. Eventuali modifiche al presente Protocollo d'intesa sono effettuate mediante scambio di lettere tra la Ragioneria e la Cassa.

**Articolo 2  
Gestione e comunicazione dei flussi finanziari**

1. Con cadenza quindicinale la Cassa invia alla Ragioneria e alla Banca d'Italia (di seguito "Banca") – Servizio rapporti con il Tesoro una previsione aggiornata a 180 giorni dello scalare dei saldi del conto corrente con particolare evidenza:
  - dei flussi del risparmio postale;
  - dei flussi di importo superiore ad euro 50.000.000 (50 milioni);
  - di altri flussi di particolare interesse, specificando le eventuali operazioni (al netto del risparmio postale) a favore dell'Erario o di altri conti aperti presso la tesoreria statale.

2. Qualora la previsione dei flussi già comunicati, riferiti a una singola giornata operativa ricadente in un arco temporale che comprende i successivi 30 giorni, subisca variazioni per un importo complessivamente superiore a 200 milioni di euro, la Cassa provvede ad inviare tempestivamente la previsione aggiornata dei saldi del conto corrente stesso
3. Con cadenza giornaliera, entro le ore 15,30, la Cassa invia alla Banca – Tesoreria centrale la disposizione di prelevamento, ove necessario, dal conto corrente con versamento al conto di gestione n. 7602 (di seguito “conto di gestione”) per far fronte all’operatività relativa al giorno successivo.
4. In casi particolari, l’invio della disposizione alla Banca può essere posticipato fino alle ore 16,30.
5. Sempre giornalmente, la Cassa entro le ore 16,00 (in casi particolari entro le ore 16,30) comunica alla Ragioneria ed alla Banca – Servizio rapporti con il Tesoro l’importo che verrà tratto o accreditato sul conto corrente il giorno lavorativo successivo. Apposita comunicazione viene inviata anche nel caso in cui il giorno lavorativo successivo non saranno effettuate operazioni di prelevamento o versamento a valere sul medesimo conto corrente.
6. In caso di scostamenti, riguardanti flussi di particolare interesse o quelli di importo superiore ad euro 50.000.000 (al netto del risparmio postale), tra la previsione di cui al comma 1 e la comunicazione di cui al comma 5, la Cassa fornisce indicazioni di dettaglio.
7. Eventuali eccedenze di liquidità presenti sul conto di gestione, dovute ad incassi non previsti nella giornata lavorativa precedente, non vengono riversate sul conto corrente.
8. La liquidità presente sul conto di gestione viene utilizzata per far fronte ad eventuali richieste di erogazione urgenti non previste nella giornata lavorativa precedente.
9. La Cassa è autorizzata ad effettuare operazioni di prelevamento o versamento urgenti, nella stessa giornata in cui si è manifestata l’esigenza, a valere sul conto corrente di importo non superiore ad euro 10.000.000 (10 milioni), dandone comunicazione alla Ragioneria e alla Banca – Servizio rapporti con il Tesoro entro le ore 12,00. Entro lo stesso orario deve essere inviata alla Banca – Tesoreria centrale la relativa disposizione di prelevamento.

### *Articolo 3* *Casi particolari*

1. Nell’ultimo giorno di ciascun periodo di mantenimento della riserva obbligatoria, la Cassa invia alla Banca – Tesoreria centrale disposizioni di prelevamento dal conto corrente e/o accredita lo stesso sulla base delle previsioni del giorno precedente e, in caso di necessità, effettua operazioni urgenti di prelevamento/versamento il giorno per il giorno stesso.
2. In caso di scadenze massive delle rate di ammortamento da incassare sul conto corrente, direttamente o tramite il conto di gestione, la Cassa concorda con la Ragioneria e la Banca – Servizio rapporti con il Tesoro la determinazione dell’importo da riversare dal conto di gestione al conto corrente, al fine di minimizzare gli scostamenti tra incassi effettivi ed incassi attesi.

Roma, 08 | 03 | 2012

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

*Carli*

L’AMMINISTRATORE DELEGATO  
DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

*[Firma]*

PAGINA BIANCA

**ALLEGATO 5: DECRETO DEL MINISTRO  
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE EX ARTICOLO  
42, COMMA 2, DELLA LEGGE 196 DEL 2009**



## *Al Ministro dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 concernente la “Legge di contabilità e finanza pubblica”;

VISTO l'articolo 42 della citata legge n. 196 del 2009, recante delega al Governo per il passaggio al bilancio di sola cassa;

VISTO il comma 1 del menzionato articolo 42, ora novellato, il quale disponeva che, ai fini del passaggio, nella predisposizione del bilancio annuale di previsione e degli altri documenti contabili dello Stato, da una redazione in termini di competenza e cassa ad una redazione in termini di sola cassa, il Governo era delegato ad adottare, entro tre anni dall'entrata in vigore della legge medesima, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui alle lettere da a) ad i) del comma medesimo;

VISTO il successivo comma 2, il quale stabiliva che il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai fini dell'attuazione del comma 1, doveva avviare un'apposita sperimentazione della durata massima di due esercizi finanziari e che i relativi termini e le modalità di attuazione sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con le amministrazioni coinvolte nella sperimentazione medesima;

VISTO il proprio decreto 31 dicembre 2010, adottato ai sensi del citato articolo 42, comma 2, della legge n. 196 del 2009, mediante il quale, dal 1° gennaio 2011 è stata avviata, con riferimento agli esercizi finanziari 2011 e 2012, la sperimentazione volta a realizzare il passaggio, nella predisposizione del bilancio annuale di previsione e degli altri documenti contabili dello Stato, dalla redazione in termini di competenza e cassa alla redazione in termini di sola cassa;

VISTA la legge 7 aprile 2011, n. 39, recante modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri;

VISTO l'articolo 5 della suddetta legge n. 39 del 2011, che nel sostituire l'articolo 42 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, introduce nuove disposizioni in materia di riordino della disciplina per la gestione del bilancio e di potenziamento della funzione del bilancio di cassa;

VISTO il comma 1 dello stesso articolo 42, in base al quale, ai fini del riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e del potenziamento della funzione del bilancio di cassa, ferma rimanendo la redazione anche in termini di competenza, il Governo è delegato ad adottare, entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della legge n. 196 del 2009, un decreto legislativo nel rispetto di determinati principi e criteri direttivi, tra i quali risultano indicati:

- la razionalizzazione della disciplina dell'accertamento delle entrate e dell'impegno delle spese, nonché di quella relativa al regime contabile di residui attivi e passivi, al fine di assicurare una maggiore trasparenza, semplificazione e omogeneità di trattamento di analoghe fattispecie contabili;
- ai fini del potenziamento del ruolo del bilancio di cassa, la previsione del raccordo, anche in appositi allegati, tra le autorizzazioni di cassa del bilancio statale e la gestione di tesoreria;
- ai fini del rafforzamento del ruolo programmatico del bilancio di cassa, la previsione dell'obbligo, a carico del dirigente responsabile, di predisporre un apposito piano finanziario che tenga conto della fase temporale di assunzione delle obbligazioni, sulla base del quale ordina e paga le spese;

VISTO l'ordine del giorno n. 9/3921-B/5 adottato dalla Camera dei Deputati nella seduta del 6 aprile 2011, che impegna, tra l'altro, il Governo a disciplinare la sperimentazione prevista dal comma 2 dell'articolo 42 della legge n. 196 del 2009, come sostituito dalla legge n. 39 del 2011, attraverso modalità analoghe a quelle previste per la sperimentazione avviata il 1° gennaio 2011, con l'adozione di un nuovo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

CONSIDERATO che la nuova delega prevista dal novellato articolo 42, nel protrarre a quattro anni il tempo di adozione del relativo decreto legislativo, rivede sostanzialmente la scelta operata in precedenza dal legislatore, limitandosi a prefigurare un riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato ed il potenziamento del bilancio di cassa, lasciando tuttavia ferma la redazione del bilancio dello Stato anche in termini di competenza;

CONSIDERATO che, come peraltro indicato nel richiamato ordine del giorno del 6 aprile 2011, la sperimentazione prevista dal nuovo articolo 42 non può evidentemente coincidere con quella avviata dal 1° gennaio 2011, ai sensi del menzionato decreto adottato in data 31 dicembre 2010;

RITENUTO di disciplinare la sperimentazione prevista dal comma 2 dell'articolo 42, come sostituito dall'articolo 5 della legge n. 39 del 2011, adottando un nuovo decreto, di modifica del decreto 31 dicembre 2010;

RITENUTO che la sperimentazione stessa, avviata ai sensi del richiamato decreto 31 dicembre 2010, deve uniformarsi agli innanzi richiamati principi e criteri direttivi di cui al comma 1 dell'articolo 42, come sostituito dall'articolo 5, comma 1, della legge 7 aprile 2011, n. 39;

RITENUTO di confermare quanto stabilito dall'articolo 2 del richiamato decreto del 31 dicembre 2010 circa la partecipazione alla sperimentazione del Ministero dell'interno, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero della difesa;

FERMO restando, ai sensi del proprio decreto del 31 dicembre 2010, la realizzazione della sperimentazione attraverso le fasi della previsione, della gestione e della rendicontazione dei pagamenti, anche mediante l'utilizzo del sistema contabile incentrato sui pagamenti di cui all'articolo 4 del decreto medesimo, nonché la predisposizione, da parte del dirigente responsabile della spesa, di un "piano finanziario dei pagamenti" che realizzi una effettiva programmazione della spesa;

CONSIDERATO che non si rende più necessaria l'individuazione dei limiti all'assunzione di obbligazioni giuridiche in relazione all'autorizzazione di cassa disponibile, atteso che la sostituzione dell'articolo 42 della legge n. 196 da parte della ripetuta legge n. 39 del 2011, pur prevedendo il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, conferma la redazione anche in termini di competenza del bilancio dello Stato, non prefigurandosi, quindi, più il passaggio ad un bilancio redatto in termini di sola cassa;

CONSIDERATO altresì che, ferma rimanendo la redazione del bilancio dello Stato anche in termini di competenza non appare più necessaria l'individuazione dell'atto del dirigente responsabile della spesa che costituisca il presupposto dei pagamenti, restando confermata la validità allo scopo dell'attuale decreto di impegno riferito alla competenza giuridica;

RITENUTO, di dover individuare gli elementi costitutivi del suddetto atto tali da renderlo vincolante come atto presupposto del piano finanziario dei pagamenti ai fini della realizzazione dell'effettivo potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nel rispetto degli innanzi richiamati principi e criteri direttivi indicati dall'articolo 42, allo scopo di razionalizzare la disciplina dell'accertamento delle entrate e dell'impegno delle spese;

RITENUTO altresì di dover delineare un raccordo tra le autorizzazioni di cassa del bilancio statale e la gestione di tesoreria;

CONSIDERATO che l'approfondimento dei contenuti della sperimentazione stessa costituisce il necessario presupposto per l'esercizio della delega recata dal medesimo articolo 42;

RITENUTO pertanto di modificare i contenuti, le modalità e i termini della sperimentazione in atto, fermo restando quanto stabilito con il proprio decreto 31 dicembre 2010 nelle parti ancora compatibili con il disposto del novellato articolo 42 della legge n. 196 del 2009, tenuto conto delle attività già esplicate ai sensi del decreto stesso;

VISTO l'articolo 25 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, concernente "Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili";

VISTO l'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

#### DECRETA:

##### Articolo 1

L'attività propedeutica alla sperimentazione svolta nell'anno 2010 ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2010 è prolungata al 31 dicembre 2011. La sperimentazione di cui al comma 2, articolo 42, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni, è avviata dal 1° gennaio 2012, con riferimento agli esercizi finanziari 2012 e 2013 ed è volta a realizzare il riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato ed il potenziamento della funzione del bilancio di cassa.

##### Articolo 2

E' confermata la partecipazione alla sperimentazione del Ministero dell'interno, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero della difesa.

La sperimentazione potrà essere estesa anche ad altre Amministrazioni, previa apposita intesa con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

### Articolo 3

Ai fini del potenziamento della funzione del bilancio di cassa, con riferimento allo stato di previsione dell'entrata, con provvedimento del Ragioniere generale dello Stato, da adottare entro il 31 dicembre 2011 d'intesa con il Direttore generale delle finanze, è istituito un apposito gruppo di lavoro senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica allo scopo di individuare possibili modalità di razionalizzazione della disciplina dell'accertamento delle entrate, con particolare riferimento agli accertamenti svolti tramite ruoli e del conseguente riordino della disciplina relativa alla formazione ed al regime contabile dei residui attivi.

Le indicazioni che emergeranno dai lavori del gruppo di cui al comma precedente costituiranno la base per la sperimentazione da effettuarsi nei tempi indicati all'articolo 1.

### Articolo 4

La sperimentazione è volta a definire, nell'arco del bilancio pluriennale ed in relazione alle diverse tipologie di spesa, gli stanziamenti di competenza come limiti all'assunzione di obbligazioni giuridiche, nonché a determinare la funzione potenziata del bilancio di cassa, quale strumento programmatico della spesa stessa, tramite la redazione del "piano finanziario dei pagamenti" previsto dall'articolo 5 del citato decreto 31 dicembre 2010.

### Articolo 5

Fermo restando il limite all'assunzione di obbligazioni giuridiche determinato dagli stanziamenti di bilancio approvati in termini di competenza, la sperimentazione è volta a consentire l'individuazione dell'atto da adottare da parte del dirigente responsabile della spesa che costituisca presupposto per la determinazione dell'entità e dei termini dei pagamenti indicati nel "piano finanziario dei pagamenti" previsto dall'articolo 5 del menzionato decreto 31 dicembre 2010.

L'individuazione di tale atto è finalizzata, altresì, a costituire elemento di razionalizzazione, della disciplina dell'impegno delle spese, attraverso la definizione di più puntuali elementi costitutivi dell'atto stesso, nonché a consentire l'avvicinamento delle previsioni di bilancio in termini di

competenza e delle autorizzazioni di spesa disposte da nuove leggi alle reali esigenze dei pagamenti delle amministrazioni

La sperimentazione, attraverso il piano finanziario di cui al citato articolo 5 del decreto 31 dicembre 2010, è altresì finalizzata alla razionalizzazione della disciplina relativa alla formazione ed al regime contabile dei residui passivi.

#### Articolo 6

La sperimentazione ha, tra l'altro, lo scopo di determinare le modalità con cui perseguire il potenziamento del ruolo programmatico del bilancio di cassa anche attraverso l'individuazione dei conti di tesoreria e delle contabilità speciali per i quali sia possibile prevedere il raccordo con le autorizzazioni di cassa del bilancio statale al fine di poter considerare e valutare l'impatto complessivo sul fabbisogno del settore statale dei relativi pagamenti.

#### Articolo 7


La sperimentazione viene coerentemente svolta in raccordo ed in armonia con le analoghe attività avviate ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 e dell'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

#### Articolo 8

Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere entro il 31 gennaio di ciascuno degli anni 2013 e 2014 una relazione in merito all'attività di sperimentazione di cui al presente decreto, relativa, rispettivamente, agli anni 2012 e 2013.

Il presente decreto viene comunicato alla Corte dei conti e alle competenti Commissioni parlamentari

Roma, li **30 DIC. 2011**

 IL MINISTRO  




PAGINA BIANCA